

Schema di decreto legislativo recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi (228)

Il presente contributo del Centro Sportivo Italiano si intende ad integrazione di quanto presentato sia dal Forum del Terzo Settore, sia dal Coordinamento degli Enti di Promozione Sportiva. Il CSI, nello stesso tempo, intende sottolineare alcuni aspetti che appartengono, in particolare, alla sensibilità sociale del CSI, legata prevalentemente al mondo giovanile, agli oratori, alle associazioni sportive di base che fin dal 1944 si rivolgono al CSI, per la sua visione di uno sport di prossimità, di vicinanza alle persone e dalla forte impronta educativa e sociale.

Semplificazione o riforma? Se le parole indicano intenzione, quello a cui ci sentiamo chiamati, come Centro Sportivo Italiano, è offrire un contributo che realmente possa tutelare le associazioni sportive, offrendo un quadro di certezze. Il testo oggetto di questo contributo presenta, sulla base della nostra esperienza, numerose aporie, che potranno solo generare contenziosi, demotivare i dirigenti sportivi e indirizzare il settore su un percorso di impervietà burocratica che appare divergente dalla intenzione semplificativa. Operando i necessari accorgimenti, sui quali rinviamo all'allegato per un approfondimento tecnico, il testo potrebbe invece orientarsi nella direzione auspicata conservando allo sport le necessarie garanzie di legalità e trasparenza.

Una premessa è d'obbligo: i decreti all'esame risultano il frutto di un processo noto a tutti, che ha avuto ampia eco mediatica, conclusosi con la mancata approvazione del più importante di essi, poiché è dalla riprogettazione della *governance* e dell'impianto del sistema sportivo italiano, ormai ineludibile, nonché dalle definizioni e dalle premesse conseguenti, che prendono fonte gli articolati ad esso collegati, i quali si ritrovano invece a dover fare i conti con norme frammentate, separate, slegate.

Ci limitiamo ad indicare alcuni elementi per noi di rilievo, rinviando all'allegato per numerosi altri.

1. Volontari o amatori?

Per "semplificare", occorre chiarezza, oltre che precisione normativa. Appare evidente, a chiunque conosca anche minimamente il sistema sportivo, che non troviamo una definizione di "amatore" e che da ciò nascono profonde e serie problematiche. La più evidente è la conflittualità tra "amatore" e "volontario", che si ritiene impropria, inadeguata, anacronistica, inesatta. Peraltro il termine "amatori" che nel testo viene utilizzato per utilizzare coloro

che, nei vari ruoli, praticano sport all'interno delle associazioni e società sportive dilettantistiche in modo non professionistico, assume una accezione totalmente divergente dal significato più volte richiamato nei recenti provvedimenti sul contenimento del contagio da SARS Cov-2, laddove indica persone non tesserate che praticano attività motoria e sportiva in modo autogestito ed estemporaneo. Che lo stesso termine in alcuni provvedimenti stia ad indicare persone "tesserate" mentre in altre disposizioni del medesimo Governo si riferisca a persone "non tesserate", può ingenerare disorientamento soprattutto se da ciò derivano obblighi e diritti. Per indicare i primi, l'uso della parola "dilettante", che propriamente si riferisce a persona che coltiva uno sport, per puro diletto, come attività marginale e sicuramente non per profitto, e ben usato per riferirsi alle stesse strutture per cui è tesserata, apparirebbe essere il termine più appropriato a cogliere lo spirito del provvedimento. Resta, tuttavia, la pressante necessità di indicare nel testo una definizione chiara di questa figura sportiva, che appare piuttosto nebulosa.

2. Il Registro ASD: a tutela di cosa?

Il Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche, quale funzione ha? Quella di essere una sorta di "certificatore fiscale", o invece quella di tutelare e garantire chi persegue alcune finalità? Dalla sua nascita e fino ad oggi, il Registro ASD ha mostrato numerosi limiti, ostacoli tecnici e burocratici, senza tuttavia tutelare le associazioni e società sportive che realmente promuovono attività sportive e che veramente lo fanno non perseguendo fini di lucro. Il Registro, così come concepito e gestito, ha messo in forti difficoltà proprio le associazioni sportive di base, quelle più piccole e capillarizzate sul territorio, mentre è risultato più gestibile per le società sportive più strutturate e a quelle di capitali. Ciò, a nostro avviso, contraddice lo spirito stesso del Registro ASD e del "riconoscimento" ai fini sportivi, i quali sono nati per concedere la necessaria fiscalità di vantaggio a tutti coloro che ne hanno realmente i requisiti, con particolare attenzione alle piccole associazioni di prossimità territoriale, garantendo trasparenza, legalità, e controlli pur senza diventare un ulteriore e inutile appesantimento burocratico. La totale assenza di ogni forma di controllo sugli inserimenti delle attività sportive e didattiche, inoltre, ha generato e alimentato il concetto di uno "sport di servizi" e non più quello di uno sport "al servizio" delle persone.

Auspiciando una profonda revisione del Registro ASD e delle sue finalità, attraverso interventi specifici e mirati, in questa sede il CSI intende rinnovare una richiesta che ha avanzato fin dall'istituzione del Registro medesimo. Riteniamo infatti piuttosto rilevante l'assenza dal Registro ASD, all'art.5, di alcune forme di aggregazioni sportive prevalentemente rivolte alla educazione dei giovani attraverso lo sport, quali i gruppi sportivi e gli Enti morali di cui alla Legge 1 agosto

2003, n. 206. Il riferimento è cioè rivolto verso le Parrocchie italiane e i loro Oratori, e verso i gruppi sportivi scolastici. Essi infatti, pur non perseguendo alcuna finalità di lucro e pur praticando attività sportiva senza alcuno spirito selettivo, senza discriminazioni e spesso gratuitamente verso i soggetti socialmente più deboli, risultano esclusi dal Registro poiché il Legale rappresentante non è democraticamente eletto ma designato su nomina della Autorità Religiosa (per i Parroci o Direttori di Oratori) e Civile (per i Dirigenti Scolastici). L’impatto più rilevante di questa inspiegabile scelta politica, che ci auguriamo non abbia natura ideologica, non solo si riverbera ogni qual volta un bando pubblico locale o nazionale per il sostegno del disagio giovanile attraverso lo sport vede escluse proprio le strutture che di ciò ne fanno da sempre una missione sociale, ma soprattutto nei tempi recenti, laddove ogni forma di ristoro e finanziamento a seguito della pandemia da Covid-19 ha nuovamente sostenuto le ASD, le SSD ma non ha potuto sostenere i costi sostenuti dalle Parrocchie, dagli Oratori e dai Gruppi Sportivi Scolastici.

Siamo perciò a richiedere l’istituzione, nell’ambito del Registro ASD, di una “sezione speciale” riservata ai soggetti di cui alla Legge 1 agosto 2003, n. 206, che svolgono, senza alcuna possibilità di dubbio, un’effettiva azione di promozione sportiva autentica, inclusiva e sociale, al di fuori del rigido sistema sportivo legato esclusivamente all’olimpismo. Riteniamo che sia giunto il momento in cui la Repubblica Italiana accolga questa istanza e riconosca nei fatti l’opera meritoria di carattere educativo, anche attraverso lo sport, svolta da sempre dalle Scuole e dalle Parrocchie italiane.

3. Responsabilità: personalità giuridica anche per le ASD?

Assumere responsabilità non ha mai suscitato timore negli sportivi; tuttavia ci troviamo dinanzi ad una situazione insostenibile, per la quale il mondo delle ASD è ormai giunto ad un livello di responsabilità civili e penali personali in capo ai Presidenti e ai Consigli Direttivi delle stesse, spesso composti da puri volontari appassionati, che va, in qualche maniera, arginato, al fine di non disperdere la storia e il patrimonio di passione che lo ha sempre contraddistinto. Se ciò non risulta un problema per le società sportive dilettantistiche di capitali, contraddistinte dalla responsabilità limitata, esso assume contorni quasi drammatici per le ASD, le quali, privi di ogni forma di personalità giuridica, caricano il peso di ogni responsabilità sulle persone fisiche che la guidano. A tal fine, si propone una modalità semplificata di acquisizione della personalità giuridica, sul modello previsto dal codice del Terzo Settore, ma equiparando la posizione delle ASD che non assumono la qualifica di ETS, a quella delle SSD a responsabilità limitata, in riferimento all’articolo 2462, c. 3, c.c..

Concludiamo manifestando l'esigenza di sollecitare un confronto tecnico e sostanziale con i soggetti sportivi, in quanto i Decreti all'attenzione rischiano di minare un sistema che ha sì bisogno di riforma, anche quella parzialmente disegnata dagli stessi Decreti in esame, ma rischia di implodere se non saranno apportate le opportune correzioni che segnaliamo in allegato.

Guardiamo con preoccupazione a quanto sta accadendo, ma anche con fiducia che ci sia la capacità di ascolto e confronto, almeno con quegli Organismi Sportivi che hanno realmente a cuore lo sport sociale, lo sport di base. Non è possibile immaginare lo sport solo pensando ai grandi centri sportivi del fitness, o alle massime serie dei campionati, che hanno specificità e caratteristiche che meriterebbero un'attenzione, anche normativa, propria. Esiste uno sport di prossimità, nei quartieri, negli oratori, nei campetti e nelle palestre, che è mosso da logiche diverse e che merita di essere protetto e salvaguardato. Sarà anche uno sport povero economicamente, ma molto ricco nella qualità e nello spirito delle persone che lo promuovono.

ANNOTAZIONI TECNICHE (228)

Premessa

Il Centro Sportivo Italiano, nel condividere i documenti illustrati e presentati dal Forum del Terzo Settore e dal Coordinamento degli Enti di Promozione Sportiva, ritiene necessario promuovere alcune annotazioni in coerenza con quanto esposto in sede di audizione.

Art. 2 (Definizioni)

La lettera “g” sembra limitare le finalità sportive di competenza degli Enti di Promozione Sportiva ad attività “ricreative” e “formative”. Vanno aggiunte anche le attività sportive “dilettantistiche”, anche con modalità competitive, al fine di includere e tutelare le attività di “base” o di “avviamento alla pratica sportiva”, così come quelle “dilettantistiche”, a differenza di quelle “professionistiche”, di “vertice” o di “alta prestazione”. Ciò risulta necessario al fine di rendere coerente la facoltà di affiliazione agli Enti di Promozione Sportiva da parte di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che svolgono, salvo rari casi, esclusivamente attività dilettantistica.

Art. 5 (Struttura del Registro)

Si propone l’aggiunta di un nuovo comma 4 che istituisce una sezione speciale anche per i gruppi sportivi scolastici e gli Enti morali di cui alla Legge 1 agosto 2003, n. 206:

Testo attuale	Modifica proposta
1. Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.	1. Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
2. L’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni Sportive, per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica.	2. L’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni Sportive, per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica.
3. Sono iscritti in una sezione speciale le Società e le Associazioni Sportive,	3. Sono iscritti in una sezione speciale le Società e le Associazioni Sportive,

<p>riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico.</p>	<p>riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico.</p> <p>4. Sono iscritti, altresì, in una ulteriore sezione speciale, i gruppi sportivi scolastici nonché gli enti morali di cui all'art. 1 della Legge 1 agosto 2003, n. 206. Con apposito regolamento, da emanarsi da parte del Dipartimento dello Sport, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, verranno stabiliti criteri, requisiti e modalità di iscrizione al Registro dei soggetti di cui al presente comma.</p>
--	---

Art. 14 (Acquisto della personalità giuridica)

Si pone l'esigenza di uniformare il trattamento delle associazioni sportive che assumono anche la qualifica di ETS a quello contemplato per Associazioni e Fondazioni del Terzo Settore dall'articolo 22 del DLgs 117/2017.

Per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, che non assumono la qualifica di ETS, l'ammontare del patrimonio viene uniformato alla misura minima prevista dall'art. 2463, c. 3, c.c., al quale fanno riferimento le Società Sportive Dilettantistiche a responsabilità limitata. Il testo della proposta di emendamento è ripreso pedissequamente dal menzionato art. 2463, c. 3, c.c.

Considerate le conseguenze dell'attribuzione della personalità giuridica nei confronti dei creditori dell'associazione viene previsto:

- a) Al comma 7, che l'ammontare del patrimonio debba essere indicato negli atti e nella corrispondenza dell'A.S.D., in analogia con quanto previsto dall'art. 2463-Bis, c. 3, c.c. (società a responsabilità limitata semplificata) debba essere indicato negli atti e nella corrispondenza dell'associazione (oltre che risultare iscritto nel Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche);
- b) Al comma 8, la disciplina del mantenimento del valore minimo del patrimonio che costituisce l'unica garanzia per i terzi creditori.

Testo attuale	Modifica proposta
<p>1. Le Associazioni Dilettantistiche possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361,</p>	<p>1. Le Associazioni Sportive Dilettantistiche possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio</p>

<p>acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'art. 4.</p> <p>2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare le disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel registro stesso ai sensi dell'articolo 6.</p>	<p>2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'art. 4.</p> <p>2. Per le associazioni già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio competente di cui all'articolo 45, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.</p> <p>3. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una Associazione Sportiva Dilettantistica, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare le disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 5, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, verificata la regolarità formale della</p>
---	--

	<p>documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.</p> <p>4. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli amministratori dell'ente. Gli amministratori o, in mancanza, ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di disporre l'iscrizione. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.</p> <p>5. Per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, che siano anche Enti del Terzo Settore, si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 03 Luglio 2017 n. 117, e succ.ve variazioni ed integrazioni, una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.</p> <p>6. Per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, che non siano anche Enti del Terzo Settore, il patrimonio minimo può essere determinato in misura inferiore ad Euro 15.000,00, pari almeno ad 1 (uno) Euro. In tali casi i conferimenti devono necessariamente farsi in denaro.</p>
--	---

	<p>7. L'ammontare del patrimonio deve essere indicato negli atti e nella corrispondenza dell'associazione.</p> <p>8. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui ai commi 5 e 6 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, e, in ogni caso, qualora a seguito delle perdite, il patrimonio assuma valore negativo, l'organo di amministrazione, deve senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.</p> <p>9. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi dei commi 2 e 3.</p>
--	--